

OGGETTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA 2018 DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (C.d. "ROTTAMAZIONE TER")

AGGIORNAMENTO

5 APRILE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1-BIS D.L. 14.12.2018, N. 135 CONVERTITO IN L. 11.2.2019, N. 12
ART. 3 D.L. 23.10.2018 N. 119 ("COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019") CONVERTITO IN L. 17.12.2018, N. 136
ART. 1 DL 16.10.2017 n. 148 CONVERTITO IN LEGGE 4.12.2017 n. 172;
ART. 6 DL 22.10.2016 n. 193 CONV CONVERTITO IN LEGGE L. 1.12.2016 n. 225;
ART. 30, COMMA 1, D.P.R. 29.09.1973, N. 602;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
RISCOSSIONE
DEFINIZIONE AGEVOLATA

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
002
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 70/2018 – NOVITÀ IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE E ANNUALLAMENTO DEI RUOLI (C.D. ROTTAMAZIONE TER)
CIRCOLARE N. 35/2018 – NOVITÀ IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
CIRCOLARE N. 80/2016 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI - ROTTAMAZIONE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli, prevedendo la riapertura dei termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nell'intervallo temporale dall'1.1.2000 al 31.12.2017 (cd. Rottamazione ter).

Recentemente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato il mod. DA-2018 e DA-2018-D, da presentare entro il 30.4.2019 da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'estensione della "rottamazione-ter", ad opera del Decreto c.d. "Semplificazioni", ai soggetti che hanno aderito alla "rottamazione-bis" e che non hanno effettuato entro il 7.12.2018 il versamento delle rate scadute.

Tali soggetti, al fine di rientrare nella definizione agevolata devono presentare il citato modello. Diversamente, coloro che hanno provveduto al versamento entro il 7.12.2018 sono automaticamente ammessi.

Di seguito si analizza la disciplina della c.d. "rottamazione ter".

REQUISITI DELLA SANATORIA

Come noto, con gli artt. da 3 a 5, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, sono stati riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter”), estendendola anche alle risorse proprie tradizionali UE e all’IVA riscossa all’importazione. La definizione consente l’estinzione del debito, senza sanzioni e interessi.

I contribuenti che intendono conoscere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. n. 119/2018 e quelli esclusi, possono reperire il Prospetto informativo direttamente entrando in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Per le “rottamazioni dei ruoli” previste dagli artt. 3 e 5 del DL 23.10.2018 n. 119, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2019, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.

Al fine di beneficiare della nuova rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

- si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL 119/2018 stesso;
- i carichi devono essere stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) dall’1.1.2000 al 31.12.2017;
- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice, dietro presentazione della domanda, sospende il giudizio.

Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.

Rispetto alla precedente versione, ossia quella contenuta nella L. 172/2017 (c.d. rottamazione-bis), la nuova definizione delle cartelle di pagamento non prevede come causa di esclusione la presenza di una precedente domanda di definizione agevolata, presentata dal medesimo contribuente.

Infatti, si ricorda che la presentazione della domanda di rottamazione (prima versione), secondo le disposizioni di cui al D.L. 193/2016, pregiudicava la presentazione dell’ulteriore domanda di rottamazione, di cui alla L. 172/2017 (c.d. rottamazione-bis).

Oggi, invece, l’articolo 3, comma 25, D.L. 119/2018 non subordina l’accesso alla nuova definizione delle cartelle di pagamento all’assenza di precedenti richieste di rottamazione. Infatti la “rottamazione-ter” in esame è consentita anche per i debiti relativi a carichi:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2019

PAGINA

3/7

- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;
- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

Rottamazione-bis	
Presenza di precedente richiesta di rottamazione	
SI	NO
Accesso alla rottamazione bis precluso	Accesso alla rottamazione bis ammesso

Rottamazione-ter	
Presenza di precedente richiesta di rottamazione	
SI	NO
Accesso alla rottamazione ter ammesso	

ESCLUSIONI

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione. Si tratta dei seguenti casi:

- ◆ Somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione Europea;
- ◆ Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- ◆ Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ◆ Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o relative ai premi dovuti agli enti previdenziali (si pensi alle sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d'Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via);
- ◆ Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada: per esse, la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).

BENEFICI DERIVANTI DALLA SANATORIA

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- * di qualsiasi sanzione amministrativa di natura tributaria o contributiva;
- * degli interessi di mora, quindi unicamente degli interessi applicati dall'agente della riscossione se il debitore non ha onorato il debito nei termini a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora, come da ritardata iscrizione a ruolo, irrogato unitamente agli avvisi di accertamento. Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).

ROTTAMAZIONE – TER (PROCEDURA)

I debitori che non hanno mai presentato domanda di rottamazione, possono beneficiare della nuova rottamazione di cui al DL 119/2018 senza condizioni particolari.

Nello specifico, ai fini della definizione l'iter procedurale da seguire è il seguente:

- 1) Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersene presentando l'istanza entro **30.4.2019** con l'apposito mod. **DA-2018**, tale modello va presentato:
 - ⇒ direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
 - ⇒ ovvero, tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In tal caso dovrà essere allegata una copia del documento di identità del soggetto richiedente la definizione agevolata;
 - ⇒ mediante l'apposito form online del servizio "Fai D.A. te".
- 2) L'Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente entro il **30.6.2019** una "Comunicazione":
 - ✂ di accoglimento della domanda contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
 - ✂ di eventuale diniego con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
- 3) Il soggetto interessato deve effettuare il pagamento delle somme dovute:
 - ⇒ in un'unica soluzione entro il **31.7.2019**
 - ⇒ oppure con un piano di dilazione fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo;

Prima rata pari al 10%	Entro il 31.7.2019
Seconda rata pari al 10%	Entro il 30.11.2019
16 rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

ROTTAMAZIONE – TER E DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017 (PROCEDURA)

Come accennato, i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL 16.10.2017 n. 148 convertito in L. 4.12.2017 n. 172 (c.d. "rottamazione-bis"), possono usufruire della "rottamazione-ter". In tale circostanza, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1-bis D.L. 14.12.2018, n. 135 conv. in L. 11.2.2019, n. 12, possono verificarsi due situazioni di seguito analizzate.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2019

PAGINA

5/7

PAGAMENTO DELLE RATE ENTRO IL 7.12.2018

La “rottamazione-ter” interessa anche i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, e che hanno provveduto, entro il 7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

In tal caso è disposto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto (non occorre presentare una nuova domanda di ammissione), e il cui versamento va effettuato:

- ⇒ in un'unica soluzione entro il 31.7.2019,
- ⇒ ovvero, in 10 rate semestrali di pari importo con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Sulle singole rate sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

10 rate di pari importo	A decorrere dal 2019: entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno fino al 2023 (massimo 5 anni)
-------------------------	---

La disposizione in esame interessa, nello specifico, i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

- della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
 - per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata. Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;
 - per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017.Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);
- della c.d. “rottamazione-bis”, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

Detti soggetti, pertanto, qualora abbiano effettuato entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della “rottamazione-ter” sull’importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019). L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, comunica al debitore l’accoglimento della domanda e quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero l’eventuale diniego della stessa tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’art. 4, DL n. 119/2018 (debiti di importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010).

MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE ENTRO IL 7.12.2018

La “rottamazione-ter”, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1-bis, DL n. 135/2018, è stata estesa anche ai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2019

PAGINA

6/7

148/2017 e che non hanno pagato, entro il 7.12.2018, le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato:

- ⇒ in unica soluzione entro il 31.7.2019;
- ⇒ ovvero in un numero massimo di 10 rate di pari importo, sulle quali sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

Prima rata	Entro il 31.7.2019
Seconda rata	Entro il 30.11.2019
8 rate successive	Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (2020 e 2021)

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI RISORSE PROPRIE DELL'UE E IVA ALL'IMPORTAZIONE

Da ultimo, si fa presente che possono essere definiti anche i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e dell'IVA riscossa all'importazione, presentando entro il 30.4.2019 il mod. DA-2018-D, recentemente aggiornato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

A tal fine risultano applicabili i termini e le modalità previste per la c.d. "rottamazione-ter", con le seguenti eccezioni:

- a) il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora dall'1.5.2016 al 31.7.2019, nonché gli interessi nella misura del 2% annuo dall'1.8.2019;
- b) l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 31.7.2019 quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;
- c) relativamente alle risorse proprie tradizionali UE non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della P.A.;
- d) il versamento di quanto dovuto, tenendo conto delle modifiche apportate dal citato DL n. 135/2018, va effettuato:
 - ⇒ in unica soluzione entro il 30.9.2019;
 - ⇒ ovvero in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 2% annuo.

Prima rata pari al 10%	Entro il 31.7.2019
Seconda rata pari al 10%	Entro il 30.11.2019
16 rate successive di pari importo	Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2019

PAGINA

7/7

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. "debiti definibili"):

1. NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
2. NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
3. Si ritiene che la presentazione della domanda di rottamazione determini il rilascio del DURC. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione. Inoltre, la domanda di rottamazione dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l'erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l'ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto. Ove il debitore decada dalla rottamazione, il certificato viene revocato e potrà essere disposto il fermo dei rimborsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 472/97.

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018, prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica al fine di beneficiare della definizione agevolata, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI